



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 del 02-04-20

OGGETTO: OGGETTO: CONCESSIONE IN USO GRATUITO LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALL A.N.P.dI. SEZIONE SAN GINESIO

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile alle ore 19:00, in modalità Videoconferenza ai sensi del D.L n. 18 del 17/03/2020 in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CIABOCCO GIULIANO	SINDACO	P
BELLI DARIS	VICE SINDACO	P
SALTARI GIORDANO	ASSESSORE	P
ALESSANDRINI MARIA	ASSESSORE	P
MARI ANGELAMARIA	ASSESSORE ESTERNO	P

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario Comunale ERCOLI DOTT.PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CIABOCCO GIULIANO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla



discussione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali e del tempo libero, gli eventi celebrativi, la valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio culturale, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;
- che lo Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

VISTA la lettera prot. 15/2/2019 del 21/12/2019 dell' A.n.p.d'I. - Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, Sezione di San Ginesio, con cui il Presidente pro – tempore Tesei Franco fornisce la documentazione di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e contestualmente chiede al Comune l'assegnazione di altro locale provvisorio sito nel piano terra del Palazzo Comunale, stante l'inagibilità della locazione precedentemente in essere;

ACCERTATO:

- che la sezione A.N.P.d'I. di San Ginesio è regolarmente iscritta all' ANPd'I - Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, quale Associazione d'Arma con personalità giuridica regolata da Statuto approvato con D.P.R. 620 del 10/2/1956, con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 9-10/4/1994, del 27-28/3/1999, del 01-02/4/2000, del 16-17/4/2005 e del 16-17/4/2011;
- che l' A.N.P.d'I. di San Ginesio è apartitica, non prosegue fini di lucro, e ha saputo creare negli anni un'indiscussa credibilità riconosciuta a tutti i livelli, svolgendo, tra l'altro e in funzione delle professionalità acquisite in servizio da ciascun socio, compiti di Volontariato in attività assistenziali, sociali, culturali e di protezione civile, nonché attività di organizzazione, co-gestione e supporto ai servizi d'ordine in manifestazioni ed eventi vari organizzati dalle Associazioni, dalla Pro Loco e dell'Amministrazione comunale;
- che l' A.N.P.d'I. di San Ginesio risulta regolarmente iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento approvato con delibere di C.C. n. 14 del 28/03/2019 e n. 24 del 04/07/2019;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale riconosce nelle iniziative e nelle attività poste in essere dall' A.N.P.d'I. di San Ginesio, che da anni collabora fattivamente con per il raggiungimento delle finalità suindicate, un valore aggiunto ai fini della promozione sociale, culturale e turistica del territorio, oltre a un ulteriore riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo e del volontariato;

VERIFICATO che il Comune dispone di un piccolo locale al piano seminterrato presso l'attuale Sede Municipale di circa mq. 6 non utilizzato e quindi disponibile;

DATO atto che il predetto locale di limitate dimensioni può ritenersi comunque utile e funzionale per lo svolgimento delle normali sedute della predetta associazione, sia per il contenuto numero degli utilizzatori, sia per la cadenza temporale con cui si verificano tali incontri;

DATO atto comunque che per la suddetta motivazione e che in sedute straordinarie che prevedono un maggior numero di partecipanti l'associazione può sempre richiedere, in alternativa alla stanza di cui al presente atto, alla Amministrazione Comunale, l'utilizzo della sala consiliare, compatibilmente con le esigenze della medesima amministrazione;

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per autorizzare l'utilizzo gratuito ad uso non esclusivo dei locali sopra indicati, in quanto trattasi di uso senza scopo di lucro con finalità pubbliche e sociali, secondo lo schema di contratto di comodato regolante i rapporti con l'A.N.P.d'I. di San Ginesio predisposto dall'Ufficio Segreteria;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art 147-bis comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica;

DATO ATTO che non necessita acquisire parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale;

CON votazione favorevole unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di concedere per le motivazioni espresse in premessa alla all' ANPd'I - Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia Sezione di San Ginesio l'uso gratuito del locale al piano seminterrato presso l'attuale Sede Municipale di circa mq. 6, per un periodo minimo di anni 4 (quattro), e comunque fino a successivo atto che sostituisce e/o annulla il presente;
3. di approvare l'allegato schema di contratto di comodato regolante i rapporti con il suddetto Ente;
4. di autorizzare il Responsabile del servizio alla sottoscrizione dell'atto in rappresentanza del Comune;
5. Di dichiarare inoltre, stante l'urgenza, con voti unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

**CONTRATTO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI
LOCALI IMMOBILE COMUNALE AD ASSOCIAZIONI LOCALI SENZA FINI
DI LUCRO**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemila**_____ (20____) addì ___(____) del mese di presso la Residenza Comunale tra i sigg.:

1) MARCELLI SERGIO , Responsabile dell' Area Tecnica Urbanistica, presso il **Comune di San Ginesio**, giusto decreto del Sindaco n. ___/20___, il quale interviene in nome, per conto e interesse del **Comune di San Ginesio, C.F. n°00215270430**, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 14 del 05.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, efficaci a norma di legge, di seguito denominato **COMODANTE**;

E

2) Sig. TESEI FRANCO , nato il 15/06/1955 a SAN GINESIO (MC), .) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente / Legale Rappresentante pro-tempore dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA (A.N.P.D'I, C.F. 92003990436 , con sede legale in Viale Zaccagnini 14, 62026 San Ginesio (MC), iscritta all'Albo comunale con n. ___ del _____, agendo in nome e per conto di detta associazione, di seguito denominato **COMODATARIO**;

PREMESSO che con la succitata delibera, per le motivazioni tutte ivi riportate, è stato disposto di concedere il locale di circa mq 6 posto al piano seminterrato dell'attuale Residenza Municipale, sita in via , in regime di comodato d'uso gratuito, all'ANPD'I Sezione di San Ginesio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di San Ginesio, come sopra rappresentato, concede in comodato gratuito all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA (A.N.P.D'I, C.F. 92003990436 che, come sopra rappresentata, accetta, l'uso del locale vani 1, (per un totale di mq. 6), all'interno dell'immobile dell'attuale Residenza Municipale , sito in Via Colle San Giovanni snc in San Ginesio, iscritto al Catasto Urbano del Comune al Foglio 43, mappa 209, individuato a mezzo di tratteggio nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, (All. "A").

ART. 2

Il locale oggetto del presente atto viene concesso in comodato per quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, e comunque fino a nuova deliberazione che annulli o sostituisca la precedente in essere.
E' espressamente vietata la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.
L'eventuale concessione in comodato dei medesimi locali all'Associazione per un periodo successivo alla scadenza del presente atto sarà oggetto di un apposito nuovo contratto.

ART. 3

I locali dovranno essere utilizzati dall'Associazione, comodatario, per l'uso consentito in relazione alla destinazione dell'immobile e, nello specifico, esclusivamente come sede e per lo svolgimento delle proprie attività statutarie.

Entro il 30 giugno di ogni anno di concessione, il comodatario dovrà presentare all'Amministrazione una relazione contenente le seguenti informazioni:

- dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
- rendiconto finanziario ed economico dell'attività dell'associazione relativo all'esercizio finanziario precedente e del bilancio di previsione per l'anno in corso, approvati dagli organi di amministrazione;
- relazione dettagliata sulle attività svolte e su quelle programmate;
- eventuali variazioni dello statuto e dell'atto costitutivo eventualmente adottate;
- attestazione dell'assolvimento del pagamento delle utenze e di ogni altro onere a proprio carico.

L'Associazione, a norma dell'art. 1804 del Codice Civile, è tenuta a custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 4

Il comodante si fa carico di sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia, riscaldamento ed acqua,

Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti.

L'Associazione si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria dei locali concessi, nonché della custodia e pulizia del suddetto locale in modo da assicurare la costante idoneità dello stesso allo svolgimento delle attività sociali.

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 1808, comma secondo del c.c. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il comodante non è tenuto ad alcun rimborso.

Il comodatario si fa carico di consentire al Comune di effettuare indagini periodiche presso le associazioni assegnatarie per verificare lo stato degli immobili o la rispondenza delle informazioni rese.

ART. 5

Il Comune si riserva la possibilità di rescindere il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

L'Associazione assegnataria potrà recedere dal contratto con preavviso scritto di mesi sei, l'Amministrazione Comunale comodante con preavviso di mesi tre.

Il concessionario sarà tenuto al rispetto dell'uso previsto, costituendo l'eventuale uso difforme come anche

l'eventuale cessione o sub concessione a terzi degli spazi assegnati risoluzione contrattuale *ipso iure*.

Fatto salvo quanto espresso nei precedenti periodi del presente articolo, la revoca dell'assegnazione è

disposta con provvedimento motivato qualora:

- a) l'Associazione assegnataria perde uno dei requisiti di assegnazione;
- b) l'Associazione assegnataria venga sciolta;
- c) l'Associazione assegnataria non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- d) in caso di cessione di locali, anche in parte, a terzi;
- e) i locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'Associazione;

f) i locali in uso siano palesemente danneggiati e l'Associazione non abbia provveduto al ripristino degli stessi;

g) qualora ricevuto contributo comunale non si provveda a presentare il dovuto rendiconto.

Nei casi di cui alle lett. f) e g) l'Associazione assegnataria viene diffidata ad adempiere ai propri obblighi

entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di persistenza dell'inottemperanza il

Comune adotta provvedimento motivato di revoca dell'assegnazione.

La revoca opera anche nel caso in cui il comodante accerti che i locali vengano utilizzati per scopi diversi da

quelli oggetto della concessione, ovvero in caso di concessione dell'uso temporaneo dei locali ad altre

associazioni od a privati al di fuori dell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

In tali ipotesi l'esercizio della facoltà di revoca non richiederà alcun preavviso da parte del Comune e la

stessa sarà ipso iure immediatamente efficace dal momento dell'avvenuta

comunicazione al comodatario, ai

sensi dell'art.1456c.c.

ART. 6

Al termine della scadenza del Comodato o alla data del recesso, i locali dovranno essere restituiti

all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali, il comodante si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il

deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nel presente contratto, salvo

che il comodatario provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.

ART. 7

L'Associazione assegnataria si obbliga ad utilizzare i locali assegnati in modo adeguato e decoroso,

custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni

vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte.

L'Associazione assegnataria si assume inoltre ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali

danni sopravvenuti a cose e/o a persone durante e/o a causa dello svolgimento dell'attività, a tal fine dovrà

premunirsi di idonea polizza assicurativa immediatamente escutibile dall'Ente qualora non assolve

correttamente agli obblighi contrattuali, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in

merito. A tal fine è stipulata apposita polizza assicurativa a copertura di detti rischi, che in copia si allega al

presente atto.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile e ad ogni altra norma che regola l'oggetto della presente scrittura privata.

ART. 9

L'Associazione dichiara di aver preso visione dei locali oggetto del presente comodato e di ritenerli idonei all'uso convenuto.

Il comodatario dichiara pertanto di rinunciare ad ogni garanzia per vizi occulti ad esclusione di quanto stabilito negli articoli 1812 e 1229 del c.c.

ART. 10

Le parti eleggono espressamente domicilio legale come in appresso indicato:

- il Comune di San Ginesio, Comodante, presso la propria sede Municipale, in via Colle San Giovanni snc;

- il Comodatario ANPd'I sezione di San Ginesio, ai fini di questo contratto, **in San Ginesio Viale Zaccagnini 14**

In caso di controversie il foro competente ed esclusivo è quello del luogo dove è posto l'immobile.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, saranno a carico del comodatario,

quali a titolo esemplificativo l'imposta di bollo e l'eventuale registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CIABOCCO GIULIANO

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, 05-05-20

L'Addetta alla Pubblicazione
f.to ZEGA GIUSEPPINA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Li, 05-05-20

Il Segretario Comunale
ERCOLI DOTT.PASQUALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 02-04-2020:

X in virtù dell'art.134, comma 4, del Tuel 267/2000.

per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del Tuel n.267/2000.

prot. n.

Li,

Il Segretario Comunale
f.to ERCOLI DOTT.PASQUALE
